



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

Il Parlamento europeo



Modalità di elezione (I)

- Rappresenta i cittadini dell'Unione (art. 14, par. 2, TUE)
 - rapporto diretto tra Unione e cittadini
- Elezione a suffragio universale diretto
 - (Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, 1976)
- Elezioni ogni 5 anni

Modalità di elezione (II)

Art. 223 TFUE: il Consiglio su iniziativa del PE può deliberare (all'unanimità) l'adozione di una procedura elettorale uniforme.

Ma, al momento, non è avvenuto

Procedure elettorali distinte, ma nel rispetto di alcuni principi comuni

- ✓ Voto unico
- ✓ Elezioni contestuali in tutti gli Stati membri
- ✓ Sistema elettorale proporzionale (con o senza preferenze)

Incompatibilità:

- ✓ con il mandato di parlamentare nazionale
- ✓ con la partecipazione al governo di uno Stato membro

Composizione


704 membri + il Presidente

(prima della Brexit: 750 + il Presidente)

I seggi sono ripartiti su base nazionale, in base al criterio demografico ma in modo degressivo

- ✓ Soglia minima di 6 deputati per Stato membro (Lussemburgo, Malta)
- ✓ Soglia massima di 96 deputati per Stato membro (Germania)

Gruppi politici



- ✓ Raggruppamento per affinità politica e non su base nazionale
- ✓ Per formare un gruppo politico in seno al PE occorrono almeno 23 deputati provenienti da almeno 1/4 degli Stati membri (art. 33, para. 2, reg. interno)
- ✓ I deputati non afferenti a un gruppo politico confluiscono nel gruppo dei non iscritti

Funzionamento



Deliberazioni

- ✓ Maggioranza assoluta dei voti espressi
- ✓ Numero legale: 1/3 dei deputati
- ✓ In alcuni casi maggioranze aggravate (p.es. mozione di censura: 2/3 dei voti espressi e magg. dei componenti)

Il potere legislativo

In origine: ruolo marginale ed esclusivamente consultivo
(parere obbligatorio/facoltativo)

Progressivo rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo legislativo

- ✓ Procedure di cooperazione e di approvazione (Atto Unico Europeo)
- ✓ Procedura di codecisione (Maastricht) (ora procedura legislativa ordinaria)



Art. 16 TUE: Parlamento e Consiglio esercitano “congiuntamente” il potere legislativo: Parlamento è co-legislatore

Eccezione: Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)

Il potere di controllo politico

Inizialmente solo nei confronti della **Commissione**, ma poi **esteso** nella prassi anche alle altre istituzioni:

- ✓ il **Consiglio** (presenta ogni sei mesi un programma di lavoro e una relazione al termine del semestre)
- ✓ Relazione annuale della Commissione sull'attività dell'Unione
- ✓ Programma di lavoro della Commissione per l'anno successivo

Interrogazioni nei confronti della **Commissione** o del **Consiglio**

- ✓ **con risposta orale** – possono essere richieste da una commissione/ un gruppo politico / almeno 40 deputati
- ✓ **con risposta scritta** – possono essere richieste da ogni deputato

La ricezione di petizioni

Il diritto di presentare una petizione spetta a ogni cittadino dell'Unione, nonché ad ogni persona fisica o giuridica residente o avente sede in uno Stato membro

Possono riguardare ogni materia rientrante nell'ambito di attività dell'Unione che "concerna direttamente" l'interessato

- ✓ In particolare per denunciare inadempimenti o casi di cattiva amministrazione da parte degli Stati membri

Commissione permanente per le petizioni → redige un rapporto e può proporre al Parlamento l'adozione di una risoluzione

La mozione di censura

Strumento di controllo più radicale di controllo nei confronti della Commissione

Procedura

- ✓ Deve essere proposta da almeno 1/10 dei deputati
- ✓ Approvata a **maggioranza dei 2/3** almeno 3 giorni dopo la presentazione della mozione

Esito

- ✓ **Obbliga la Commissione a dimettersi in blocco**
(collegialità, come in fase di nomina della Commissione)

Strumento mai utilizzato

(parziale eccezione: Commissione Santer 1999)

Il mediatore europeo

Figura introdotta dal trattato di Maastricht sul modello dell'ombudsman scandinavo

Nominato dal Parlamento ma del tutto indipendente

Compiti e poteri

- ✓ Riceve **denunce relative a casi di cattiva amministrazione** da parte di istituzioni o organi dell'Unione
- ✓ Tentativo di conciliazione / rapporto trasmesso al Parlamento e alla persona interessata
- ✓ I **rapporti sono privi di efficacia vincolante** e non possono essere oggetto di impugnazione